

IPOTESI DI ACCORDO



Il giorno **20 giugno 2011**, in Firenze, tra Conetruria S.p.a. e le Organizzazioni Sindacali che si sottoscrivono, si conviene e concorda

Che l'accordo sottoscritto in data odierna, riguardante il Premio Aziendale 2010 e 2011, da corrispondersi nel 2011 e nel 2012, si applicherà – ad eccezione delle previsioni relative all'anticipo del P.A. 2011 - anche ai dipendenti che nel corso dell'anno di riferimento abbiano prestato servizio per almeno sei mesi con contratto di lavoro a tempo determinato e siano in servizio al momento dell'erogazione (giugno 2011 e giugno 2012).

In caso di riassunzione successiva alla data di erogazione di cui sopra, il Premio verrà erogato – alle stesse condizioni – con gli emolumenti del mese di dicembre dello stesso anno.

La validità della presente Ipotesi di accordo è subordinata all'approvazione delle competenti funzioni dell'azienda.

CONETRURIA S.P.A.

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno **20 giugno 2011**, in Firenze,

tra Conetruria S.p.a. e le Organizzazioni Sindacali che si sottoscrivono,

si conviene e concorda

che l'importo del buono pasto attualmente corrisposto viene elevato a 6,00 euro giornalieri con decorrenza 1 luglio 2011.

La validità della presente Ipotesi di accordo è subordinata all'approvazione delle competenti funzioni dell'azienda.

CONETRURIA S.P.A.



IPOSTESI DI ACCORDO

Il giorno **20 giugno 2011**, in Firenze

Tra Conetruria S.p.a. e le Organizzazioni Sindacali che si sottoscrivono, si conviene e concorda quanto segue:

PREMIO AZIENDALE RELATIVO AGLI ANNI 2010 – 2011

In relazione a quanto stabilito dall'art. 43 del C.C.N.L. 8/12/2007 e secondo le modalità ivi contenute, le Parti concordano, in via del tutto eccezionale, che il Premio Aziendale relativo agli anni 2010 e 2011, da corrispondersi nel mese di giugno del 2011 e del 2012, verrà determinato, in base agli inquadramenti in essere al 31 dicembre dell'anno di riferimento, secondo gli importi - con inclusione anche di quello relativo al "Premio aggiuntivo legato alle performances di periodo"- che verranno erogati allo stesso titolo, sulla base degli obiettivi di produttività e redditività individuati, dalla Capogruppo al proprio personale.

Resta inteso che troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 43, commi 6°, 9°, 10°, 11° del C.C.N.L. 8/12/2007.

Il Premio Aziendale erogato come sopra, viene erogato al Personale in servizio a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova, sottoforma di una tantum, e il relativo importo sarà computato ai soli fini del T.F.R..

In caso di assunzione o di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno (escluso comunque i cessati per dimissioni o per licenziamento disciplinare) il premio spetta in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero la eventuale frazione.

Resta comunque inteso che i criteri sopra stabiliti per la determinazione del Premio Aziendale riferito agli anni 2010 e 2011 non potranno trovare applicazione negli anni successivi, se non con uno specifico accordo tra le Parti stesse da definire in apposito incontro.

* * *

La validità della presente Ipotesi di accordo è subordinata all'approvazione delle competenti funzioni dell'azienda.

CONETRURIA S.P.A.



IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno **20 giugno 2011**, in Firenze, tra Conetruria S.P.A. e le Organizzazioni Sindacali che si sottoscrivono, si conviene e concorda quanto segue:

La società Conetruria dichiara la propria disponibilità ad introdurre, a decorrere dal 1/1/2012, misure a carattere assistenziale che sovvegano, in caso di spese connesse a malattie o infortunio o comunque ad esigenze di carattere sanitario, il personale in servizio a tempo indeterminato inquadrato nelle Aree Professionali ovvero nei Quadri Direttivi di 1° e 2° livello.

A tal fine, la spesa annua complessivamente a carico dell'Azienda, sarà pari a euro 250,00 per ciascun interessato in servizio; la relativa polizza sarà a favore dei dipendenti e dei relativi nuclei familiari (coniuge e figli fiscalmente a carico).

L'utilizzo della predetta somma verrà effettuato sentito gli organismi sindacali aziendali.

Data la loro natura le suddette somme non saranno ovviamente compatibili ai fini del trattamento di fine rapporto, né di altri istituti.

La validità della presente Ipotesi di accordo è subordinata all'approvazione delle competenti funzioni dell'azienda.

CONETRURIA SPA



